



Camera dei deputati
VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione)

A.C. 2224
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore relativo
alle fotografie

Memoria Confartigianato e CNA
6 maggio 2025

Premessa generale

A detta di Confartigianato e CNA è parere ormai condiviso che la legge 22 aprile 1941, n. 633 debba essere aggiornata in molti punti, secondo coerenza con i nuovi sistemi di comunicazione e di fruizione dell'immagine e di vendita delle opere fotografiche. Di qui, dunque, la rinnovata esigenza di ammodernare la disciplina del diritto d'autore in ordine alla fotografia.

Di seguito, è nostro intento indicare alcuni punti su cui è essenziale che il legislatore concentri l'attenzione, al fine di recare delle modifiche puntuali in linea con la mutata realtà fattuale.

La definizione di opera fotografica

Avuto riguardo alla nuova definizione offerta dai proponenti dell'atto legislativo di "opera fotografica", **corre l'obbligo segnalare come non sia affatto chiaro cosa s'intenda con la formula normativa «espressione analogica o digitale, esposta a terzi»**. Questo perché ogni fotografia, anche nell'ipotesi di fotografia "nascosta" o "sconosciuta" (perché, ad esempio, mai sviluppata in vita dall'autore), dovrebbe essere meritevole di tutela sotto il profilo giuridico, a prescindere dalla immediata divulgazione nei confronti di soggetti terzi e, quindi, dalla piena conoscibilità. Motivo per cui, si propone di meglio specificare la locuzione «esposta a terzi», in quanto potenzialmente causativa di ambiguità applicativa (art. 1, co. 1, lett. a), AC 2224).

La durata del diritto esclusivo sulle fotografie

In ordine alla limitazione della durata del diritto esclusivo sulle fotografie, non possiamo non valutare positivamente l'estensione temporale proposta dai presentatori del disegno di legge in oggetto: 70 anni in luogo degli odierni 20 (cf. art. 3, co. 1, lett. b), AC 2224). Tuttavia, per ragioni di certezza del diritto, **sarebbe più opportuno apprestare una novella normativa ulteriore, che conteggi il decorso dei 70 anni non già dalla produzione della fotografia, quanto, piuttosto, dalla data di prima pubblicazione nel caso di opera nascosta o comunque non conosciuta e divulgata**. In altre parole, l'evento da cui far decorrere, in questa seconda ipotesi, la durata del diritto d'autore dovrebbe corrispondere alla data di prima pubblicazione della fotografia – là dove successiva alla morte dell'autore – in modo da tutelare gli eventuali successori nel diritto.

Le c.d. liberatorie

Con riferimento alla tutela della creazione di un'opera fotografica, il provvedimento in esame rappresenta una occasione forse irripetibile per assicurare, nella loro pienezza, le due diverse declinazioni del diritto d'autore, ovverosia:

a) il **diritto morale** dell'autore della fotografia (in particolare la sua inalienabilità), corrispondente, a sua volta, al diritto di rivendicare in qualsiasi momento la paternità dell'opera; al diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o trasfigurazione della fotografia, tanto da stravolgerne il significato espressivo e il pregio artistico; al diritto di optare per una pubblicazione con proprio nome, pseudonimo e forma anonima; al diritto di ritirare dal commercio l'opera, qualora ricorrano gravi circostanze;

b) il **diritto patrimoniale** d'autore, vale a dire l'esclusivo diritto di utilizzare commercialmente ed economicamente l'opera (es. cedendo i diritti di esposizione della fotografia ad una galleria).

Senonché, è **doveroso evidenziare come il trasferimento del diritto d'autore per atto tra vivi**, seppure risulti presidiato sotto il profilo civile, amministrativo e penale, **sia spesso rimesso ai condizionamenti commerciali dei soggetti capaci di esprimere una ben maggiore forza contrattuale rispetto al fotografo titolare del diritto**. Dal che, sul piano fattuale, la sottoscrizione di "contratti capestro" in grado di limitare, attraverso clausole *ad hoc*, l'autonomia negoziale del singolo fotografo. In particolare, la fotografia artistica viene derubricata a foto semplice, di modo da remunerare *in peius* la prestazione del fotografo.

Fotografia come opera collettiva

Là dove la fotografia assurga ad **opera collettiva**, **andrebbe definita a livello normativo la fattispecie di cui in parola**. Ciò a cominciare dall'indicazione dei parametri per individuare coautori e collaboratori, dalla differente gradazione dei livelli di responsabilizzazione e correlativa protezione dei diritti riconducibili ai soggetti diversamente implicati nella creazione dell'opera (riflettere circa il livello di socializzazione o di opposta esclusione dei soggetti che coadiuvano il fotografo). Insomma è flagrante la necessità di definire il trattamento giuridico-normativo dei richiamati soggetti.

Il capo V della l. n. 633/1941: i diritti relativi alle fotografie

Con riguardo all'art. 87, l'attuale disciplina positiva prevede che «sono considerate fotografie [...] le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche». Diversamente, non lo sono le fotografie di "oggetti materiali" (es. gioielli). Tuttavia, l'esclusione di quest'ultimo elemento determina il venir meno del concetto di personale interpretazione fotografica (anche sul piano meramente tecnico). L'oggetto cambia (eccome) anche solo dalla scelta della luce e dell'ora del giorno finalizzati allo scatto. A titolo di esempio, si pensi all'arte della *Rayografie* di Man Ray.

Rispetto all'art. 88, co. 2, in cui si afferma che «se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro» il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, compete al datore di lavoro, andrebbe rivista l'impostazione complessiva della deroga normativa. Ciò in modo da contenere il potere contrattuale del committente, di per sé capace sul piano negoziale di imporre la propria visione degli assetti economici.

In ordine all'art. 91, co. 2, il riferimento all'anno di fabbricazione andrebbe specificato e suddiviso in due differenti elementi: a) l'anno di creazione; b) l'anno di stampa.